

Civile Sent. Sez. 5 Num. 9197 Anno 2016

Presidente: BIELLI STEFANO

Relatore: CIRILLO ETTORE

Data pubblicazione: 06/05/2016

**SENTENZA**

sul ricorso 5878-2010 proposto da:

C M , elettivamente domiciliato in ROMA  
VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell'avvocato  
ALESSANDRO VOGLINO, che lo rappresenta e difende  
giusta delega a margine;

- **ricorrente** -

**contro**

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro  
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI  
PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO  
STATO, che lo rappresenta e difende;

- **controricorrente** -

2016

1120

**nonchè contro**

EQUITALIA GERIT SPA in persona dell'Amm.re Delegato,  
elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE FLAMINIO  
18, presso EQUITALIA GERIT SPA, rappresentato e difeso  
dall'avvocato SANDRA CASSONI giusta delega in atti;

**- resistente con atto di costituzione -**


avverso la sentenza n. 450/2009 della  
COMM.TRIB.REG.<sup>del LAZIO,</sup>SEZ.DIST. di LATINA, depositata il  
30/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/04/2016 dal Consigliere Dott. ETTORE  
CIRILLO;

udito per il ricorrente l'Avvocato MARONCELLI per  
delega dell'Avvocato VOGLINO che si riporta agli atti;  
uditi per il controricorrente e resistente l'Avvocato  
dello Stato GALLUZZO e AVELLANO con incarico verbale  
dell'Avvocato CASSONI che si riportano integralmente  
agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per  
l'inammissibilità in subordine rigetto del ricorso.

  
Corte di Cassazione - copia non ufficiale





### **RITENUTO IN FATTO**

1. Con sentenza del 30 giugno 2009 la C.t.r. del Lazio, sez. Latina, ha dichiarato inammissibile l'atto introduttivo del giudizio promosso da M  
C per impugnare la cartella di pagamento n.

2. Il giudice di merito ha rilevato che, a fronte della deduzione erariale dell'avvenuta notificazione della cartella mediante messo notificatore in data 25 settembre 2006 e consegna dell'atto alla moglie del contribuente, quest'ultimo si è limitato a eccepire una notifica senza il rispetto delle forme di legge e senza l'indicazione della data di recapito. Ha, quindi, osservato che il C non ha assolto l'onere d'indicare il giorno in cui la cartella comunque sarebbe pervenuta di fatto al suo indirizzo onde dimostrare la tempestività del ricorso introduttivo (notificato il 21-22 novembre 2006).

3. Per la cassazione di tale decisione il contribuente propone ricorso affidato a tre motivi; l'Agenzia delle entrate resiste con controricorso mentre la concessionaria Equitalia Gerit resta intimata e deposita atto di costituzione ai soli fini della partecipazione della pubblica udienza.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 7-21-22 proc. trib. "in relazione alla statuita inammissibilità del ricorso introduttivo della parte".

Lamenta che in presenza di contestazioni, dubbi o incertezze sull'esatta data di notifica o di semplice recapito dell'atto impugnato e sull'esistenza stessa di una sua valida notificazione potesse essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso introduttivo senza neppure vagliare, anche mediante ordine di esibizione, gli originali delle relate di notifica.

2. Gli altri due mezzi toccano questioni logicamente e giuridicamente subordinate a quella preliminare sulla tempestività del ricorso e trascurate dalla C.t.r.; essi riguardano la pretesa inesistenza giuridica o nullità insanabile della notifica della cartella in termini di omessa pronuncia del giudice di merito ovvero di errori giuridici sul punto (artt. 148, 149, 156, 160 cod. proc. civ.; artt. 3 e 14 l. 890/1982; artt. 25 e 26 d.P.R. 602/1973; art. 65 d.Lgs. 112/1999; art. 60 d.P.R. 600/1973).

3. Tanto premesso, si osserva che è il ruolo a costituire lo strumento fondamentale della riscossione, poiché contiene l'indicazione del periodo d'imposta, dell'imponibile, dei versamenti e dell'importo effettivamente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



dovute, oltre che degli accessori. Il momento determinante per l'instaurazione del rapporto giuridico di riscossione è proprio la formazione del ruolo e non già quello della notificazione della cartella, che ad esso si rifà e costituisce solo lo strumento col quale la pretesa creditoria del fisco è portata a conoscenza del debitore d'imposta. Tant'è che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza *aliunde*, ad esempio attraverso un estratto di ruolo rilasciato dal concessionario della riscossione (Sez. U, Sentenza n. 19704 del 02/10/2015, Rv. 636309). Ne deriva che le condizioni legali di validità della cartella devono essere tenute distinte dalle condizioni di validità della sua notificazione. Pertanto, la non ritualità della notificazione può essere fatta valere dal contribuente unicamente per eccepire la decadenza dell'amministrazione dalla possibilità di esercitare la pretesa tributaria, o la prescrizione dell'azione, ovvero al fine di dimostrare la tempestività dell'impugnazione, altrimenti il contribuente non ha interesse a dedurre un vizio della notificazione che non ridonda, di per sé stesso, in vizio dell'atto (Sez. 5, Sentenza n. 16407 del 03/11/2003, Rv. 567831; conf. Sez. 5, Sentenze n. 3936 del 18/03/2002, Rv. 553120, e n. 11354 del 03/09/2001, Rv. 549141).

4. Nella specie, la eccepita e pacifica mancanza della data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario comporta la nullità della notificazione e impedisce la decorrenza del termine per proporre opposizione. (Sez. L, Sentenza n. 398 del 13/01/2012, Rv. 620204). Infatti, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia consegnata al destinatario dell'atto. Conseguenzialmente, se in detta copia manchino gli elementi essenziali della relata in particolare manchi l'indicazione della data, si verifica la nullità della notifica, ancorché sull'originale dell'atto la relata stessa possa essere completa degli elementi richiesti (Sez. L, Sentenza n. 6309 del 04/07/1994, Rv. 487279). Ciò esclude, nel caso in esame, l'intempestività del ricorso introduttivo non essendo contestato che nella specie la copia della cartella manchi della data di notifica o recapito all'indirizzo del C.

5. Del resto, secondo la versione erariale, un messo notificatore avrebbe consegnato la cartella all'indirizzo del destinatario il 25 settembre 2006, mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 21-22 novembre 2006, cioè nel pieno rispetto del termine legale di sessanta giorni. Il che introduce gli altri due mezzi riguardanti questioni logicamente e giuridicamente subordinate a quella preliminare sulla tempestività del ricorso e



che, trascurate dalla C.t.r., riguardano la pretesa inesistenza giuridica o nullità insanabile della notifica della cartella. Però, come si è visto, la validità di una cartella dipende dall'esistenza dei requisiti stabiliti dalla legge d'imposta e non dalla ritualità della notificazione, che integra un atto distinto e successivo, esclusivamente finalizzato a portare a conoscenza del contribuente la pretesa creditoria dell'ente impositore, mentre eventuali irregolarità rilevano solo nelle ipotesi che presuppongono l'effettiva sua partecipazione all'interessato, quali quelle in cui si discuta della validità o dell'impugnabilità di atti successivi, o dell'intervenuta decadenza dell'amministrazione dal suo potere di rettifica.

5. Pertanto, il C che, ricorrendo contro la cartella dimostra di averne avuto comunque conoscenza, non ha interesse a dedurre la pura e semplice nullità della notifica, che potrebbe invece eccepire unicamente per far valere la tempestività dell'impugnazione o l'eventuale decadenza di controparte. Mancando questo secondo aspetto, nonché ogni rilievo sul contenuto sostanziale del credito del fisco, l'impugnazione del C è priva d'interesse e, in tal senso, va solo corretta in punto di motivazione giuridica confermandosi invece il dispositivo circa la declaratoria d'inammissibilità del ricorso introduttivo.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo a favore della sola controricorrente Agenzia delle entrate. Nulla è dovuto, invece, a favore di Equitalia la cui difesa, effettuata senza controricorso e solo in pubblica udienza, è inammissibile non essendo sorretta dalla prescritta procura speciale notarile ma da irrituale documento separato e allegato ad atto di costituzione diverso dal contro-ricorso (Sez. 3, Sentenza n. 9462 del 18/04/2013, Rv. 626050).

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, che liquida, favore della controricorrente Agenzia delle entrate in € 3700,00 per compensi oltre alle spese prenotate e debito; dichiara che nulla è dovuto alla intimata Equitalia Gerit S.p.A..

Così deciso in Roma, 4 aprile 2016.